

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Friuli-Venezia Giulia, 23 luglio 2002, n. 582

*Il formalismo del procedimento elettorale garantisce le esigenze pubblicistiche delle consultazioni elettorali e assicura una rigorosa par condicio tra le liste e i candidati. Gli atti di presentazione delle candidature, come quelli di accettazione, sono contraddistinti da formalità non surrogabili e soggetti a termini perentori. Non spetta alla Commissione elettorale circondariale alcuna attività accertativa o istruttoria, nemmeno nel caso di asserite negligenze operative del Comune nella predisposizione della documentazione.*

*Omissis.*

Il Collegio osserva, innanzitutto, che in materia elettorale il formalismo procedimentale delineato dal Legislatore è finalizzato a garantire le pressanti esigenze pubblicistiche sottese alle consultazioni elettorali e, nel contempo, ad assicurare una rigorosa *par condicio* tra tutti i candidati e tra tutte le liste; in particolare, gli atti di presentazione delle liste, al pari di quelli di accettazione delle candidature, assumono rilevanza essenziale, cui corrisponde un adeguato rigore formale, derivante dal fatto che essi definiscono di fronte al corpo elettorale il lotto degli aspiranti alle cariche elettive per le quali si vota; ed è perfettamente logico che tali attività debbano essere compiute attraverso formalità non surrogabili e soggette al previsto termine perentorio.

Nel caso di cui alla attuale controversia la Sottocommissione elettorale circondariale di ... ha ricusato la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale di ... per la lista della "...", in quanto la lista era stata presentata da un numero di sottoscrittori inferiore a quello stabilito dall'art. 4, comma 1 sub e) della legge regionale 15 marzo 2001, n. 9 (cinquantacinque sottoscrittori anziché sessanta): questo perché diciotto firme erano da considerarsi irregolari, essendo state apposte su di un modulo non recante il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, come prescritto dall'art. 28 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Alla luce del quadro normativo e dei principi di cui si è detto, non è revocabile in dubbio che nella fattispecie gli elementi omessi - tali da ingenerare la irregolarità delle diciotto firme - rivestano il carattere dell'essenzialità e dell'insuscettibilità di una integrazione successiva, o, tampoco, di una attività accertativa da parte della Sottocommissione, tesa a verificare la effettiva esistenza degli elementi in parola e la riferibilità dei medesimi al modulo incompleto, o, ancora, la effettiva volontà dei presentatori della lista (Cfr. T.A.R. Molise, 12 dicembre 1994, n. 333; T.A.R. Toscana, II, 23.10.1997, n. 668). I dati mancanti non possono logicamente essere desunti aliunde dalla Autorità agente, per dedurne, poi, la loro attinenza al modulo in parola: la formalità dell'indicazione dei dati risponde, oltre che al testuale dettato normativo, a finalità garantistiche sostanziali ed ineludibili, sicché la sua inosservanza è insanabile.

Non è, quindi, possibile sostenere che la Sottocommissione avrebbe dovuto evincere i ripetuti elementi (il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati) dagli atti del procedimento elettorale, e riferirli al modulo incompleto, integrando, così, surrettiziamente, il modulo stesso, ovvero, ancora, richiedere un'integrazione documentale nell'esercizio dei propri asseriti poteri istruttori.

Diversamente opinando, verrebbe violata non solo la lettera, ma anche la *ratio* della normativa che governa il procedimento *de quo*, posto che si verrebbero ad attribuire alla Sottocommissione dei poteri non previsti dalla legge, che snaturerebbero tutto l'impianto ordinamentale in materia di presentazione e ricusazione delle liste.

La impugnata decisione riveste, dunque, i connotati di un provvedimento doveroso, che non consentiva alcuna discrezionalità da parte della Sottocommissione, segnatamente per quello che riguardava la possibilità di esperire una attività istruttoria e di indagine circa il denunciato comportamento negligente del Comune, che aveva smarrito l' apposito modulo, o, addirittura, di considerare regolare il modulo, sulla base della accertata esistenza degli elementi mancanti e della loro riferibilità al modulo stesso.

In definitiva, come già anticipato, il ricorso n. 227/02 deve essere respinto sulla base delle suesposte osservazioni.

*Omissis.*